

**FORNITURA DA GROSSISTI DI SPECIALITÀ MEDICINALI, MEDICINALI  
EQUIVALENTI, FARMACI DA BANCO, PRODOTTI FARMACEUTICI,  
PARAFARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI PER LE FARMACIE AGE**

**LOTTO 2**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

## CAPITOLO 1 – PARTE AMMINISTRATIVA

### ART. 1.1 - OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura delle seguenti categorie di prodotti necessari alle farmacie di AGECE:

- ✓ farmaco da banco (OTC);
- ✓ farmaco etico senza obbligo di prescrizione (SOP);
- ✓ parafarmaco ad uso umano, parafarmaco ad uso veterinario, materia prima e alimenti a fini medici speciali;
- ✓ parafarmaco erboristico;
- ✓ omeopatico ad uso umano e ad uso veterinario;
- ✓ dispositivo medico e presidio medico chirurgico;
- ✓ farmaco veterinario;
- ✓ specialità medicinali classe A e farmaco ospedaliero;
- ✓ specialità medicinali classe C con obbligo di ricetta;
- ✓ farmaco generico classe C (con obbligo di ricetta, etc, sop);
- ✓ farmaco generico classe A.

2. Sono esclusi dal presente appalto i prodotti di cui al precedente comma 1 che AGECE provvederà ad acquistare direttamente dalle rispettive industrie produttrici o loro concessionari.

3. Relativamente alla descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione della fornitura, si rimanda:

- ✓ Al capitolo 2 del presente Capitolato;
- ✓ All'Allegato A - Elenco Farmacie;
- ✓ All'Allegato B – Specifiche Tecniche;
- ✓ All'Allegato C – Modello certificato di pagamento;
- ✓ All'Allegato D1 – Elenco Prezzi Unitari;
- ✓ All'Allegato D2.2 – Computo Estimativo Lotto 2;
- ✓ All'Allegato E – Specifiche Tecniche - tracciato Mancanti.

### ART. 1.2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata della fornitura è di anni 2, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura. AGECE si riserva alla scadenza del contratto, come di seguito meglio indicata, la facoltà opzionale di disporre unilateralmente il rinnovo della fornitura per ulteriori anni 1 alle medesime condizioni contrattuali. AGECE eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga sin d'ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, ad accettare l'eventuale rinnovo che venisse disposto da AGECE.

Oltre alla suddetta facoltà, AGECE potrà disporre, al solo fine di assicurare la continuità del servizio, una proroga tecnica del contratto per il periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per consentire l'esperimento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà - in difetto di rinnovo o proroga tecnica del servizio - senza necessità di disdetta o preavviso.

2. L'importo economico complessivo di contratto risulterà da quanto offerto in sede di gara per ciascuna categoria merceologica oltre ad IVA a norma di legge.

3. L'importo biennale presunto calcolato in base al prezzo al pubblico dei prodotti oggetto della fornitura ammontano per il Lotto 2 ad € 10.000.000,00 oltre IVA.
4. Non sono stati riscontrati rischi interferenziali e, pertanto, gli oneri della sicurezza interferenziale sono quantificati in € 0,00 per entrambi i lotti.
5. Fatte salve le possibili opzioni di rinnovi e proroga previste, il contratto sarà da ritenersi comunque scaduto, a scelta di AGECE, alternativamente al raggiungimento del predetto periodo di durata o alla copertura del suo ammontare se antecedente. AGECE si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino ad un massimo di ulteriori quattro mesi, qualora alla scadenza naturale del contratto non fosse stato coperto il suo ammontare.
6. In caso di urgenza ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità, su richiesta di AGECE si darà comunque esecuzione al contratto prima della formale stipula del medesimo a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione secondo le indicazioni ivi contenute.
7. In ogni caso l'Appaltatore si impegna ad assicurare le medesime condizioni di continuità della fornitura oltre il termine di scadenza e per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, nelle more delle procedure per il nuovo affidamento.
8. Il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni del rinnovo di anni 1 e della proroga tecnica di 6 mesi, ammonta a € 17.500.000,00 oltre IVA per il Lotto 2 (vedi anche allegato D2.2).
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
10. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

**ART. 1.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Entro il primo giorno lavorativo (giorno lavorativo = dal lunedì al venerdì) del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la fornitura AGECE provvederà a rendere disponibile sul proprio server FTP l'elenco dettagliato in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche riportate in Allegato B al presente Capitolato, di tutti i prodotti resi dalle farmacie per i quali l'Appaltatore, dopo verifica congiunta, è tenuto ad emettere la relativa nota di credito.

2. Entro tre giorni lavorativi e comunque non oltre il giorno 7 del mese successivo (se festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo) a quello in cui è stata eseguita la fornitura, AGECE rende disponibile sul proprio server FTP l'elenco dettagliato in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche riportate in Allegato B al presente Capitolato, di tutti i prodotti regolarmente ricevuti e quindi caricati con DDT elettronico presso ciascuna farmacia.

3. Entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione sul server FTP dei files sopra citati, l'Appaltatore dovrà far pervenire via mail e/o PEC al DEC, la comunicazione di avvenuta pubblicazione sul server FTP di AGECE, di due files TXT distinti tra resi e bolle di consegna, secondo le specifiche tecniche descritte nell'Allegato B al presente Capitolato, contenente l'uno, le eventuali differenze/anomalie riscontrate fra i prodotti spediti dall'Appaltatore e quelli ricevuti/caricati nelle farmacie AGECE e l'altro, la lista verificata dei resi che AGECE rende disponibile il primo giorno lavorativo del mese, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate, sempre secondo le specifiche tecniche descritte nell'Allegato B.

4. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di detti files, verificate in contraddittorio le eventuali anomalie riscontrate, il DEC provvederà ad emettere ed inviare tramite PEC il certificato di pagamento all'Appaltatore in formato XLS, che verrà anche pubblicato nel server FTP se richiesto dall'Appaltatore, nel quale, secondo il modello di cui all'Allegato C del presente Capitolato, sarà riportato, nel primo foglio (Certificato), il riepilogo totale mensile, così descritto:

- ✓ l'importo suddiviso per farmacia ed aliquota IVA delle forniture di prodotti esclusi stupefacenti e veterinari;
- ✓ l'importo suddiviso per farmacia ed aliquota IVA dei resi di prodotti esclusi stupefacenti e veterinari;
- ✓ l'importo suddiviso per farmacia ed aliquota IVA delle forniture di prodotti stupefacenti;
- ✓ l'importo suddiviso per farmacia ed aliquota IVA dei resi di prodotti stupefacenti;
- ✓ l'importo suddiviso per farmacia ed aliquota IVA delle forniture di prodotti veterinari;
- ✓ l'importo suddiviso per farmacia ed aliquota IVA dei resi di prodotti veterinari.

I restanti fogli del file XLS - certificato di pagamento, riporteranno il dettaglio di ciascun ddt di consegna e ciascun reso per farmacia, rispettivamente:

- ✓ secondo foglio (DettaglioStup): ddt di consegna e ddt di reso prodotti stupefacenti per singola farmacia;
- ✓ terzo foglio (DettaglioVet): ddt di consegna e ddt di reso prodotti veterinari per singola farmacia;
- ✓ quarto foglio (Dettaglio00001): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Borgo Nuovo;
- ✓ quinto foglio (Dettaglio00002): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Cadidavid;
- ✓ sesto foglio (Dettaglio00003): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Cadore;
- ✓ settimo foglio (Dettaglio00004): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Chievo;
- ✓ ottavo foglio (Dettaglio00005): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Golosine;
- ✓ nono foglio (Dettaglio00006): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Grattacielo;

- ✓ decimo foglio (Dettaglio00007): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Madonna di Campagna;
- ✓ undicesimo foglio (Dettaglio00008): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Olimpia;
- ✓ dodicesimo foglio (Dettaglio00009): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Palazzina;
- ✓ tredicesimo foglio (Dettaglio000010): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Quinto;
- ✓ quattordicesimo foglio (Dettaglio000011): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia San Massimo;
- ✓ quindicesimo foglio (Dettaglio000012): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia San Rocco;
- ✓ sedicesimo foglio (Dettaglio000013): ddt di consegna e ddt di reso prodotti esclusi veterinari e stupefacenti farmacia Tomba.

5. Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione del certificato di pagamento, l'Appaltatore dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) fattura per singola farmacia per la fornitura di tutti i prodotti esclusi stupefacenti e veterinari con dettaglio della merce acquistata;
- b) fattura per singola farmacia per la fornitura di tutti i prodotti stupefacenti con dettaglio della merce acquistata;
- c) fattura per singola farmacia per la fornitura di tutti i prodotti veterinari con dettaglio della merce acquistata;
- d) nota di credito per singola farmacia per la fornitura di tutti i prodotti esclusi stupefacenti e veterinari con dettaglio della merce acquistata;
- e) nota di credito per singola farmacia per la fornitura di tutti i prodotti stupefacenti con dettaglio della merce acquistata;
- f) nota di credito per singola farmacia per la fornitura di tutti i prodotti veterinari con dettaglio della merce acquistata.

Tali documenti dovranno essere intestati ad AGECS, codice identificativo univoco T04ZHR3 e dovranno riportare il centro di costo della farmacia (file XML tag "causale" 2.1.1.11) ed il relativo CIG.

6. Nel caso in cui non venissero rispettati i termini sopra indicati per l'invio dei files da parte dell'Appaltatore potranno verificarsi ritardi nell'emissione del certificato di pagamento non imputabili ad AGECS.

7. Come previsto dalle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti o "split payment" le fatture dovranno riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura simile.

8. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fatture, a cadenza mensile, previa verifica del DURC. Le fatture saranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

9. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% così come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016.

10. AGECS potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

11. A pena di nullità assoluta del contratto di appalto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

12. Nel caso in cui l'Appaltatore intrattenesse altri rapporti economici con AGECE, quali a titolo esemplificativo consegna farmaci DPC o servizio di Transfer Order per conto di altre aziende, è tenuto ad emettere fatture separate per tali servizi/forniture, che in ogni caso saranno soggette a tracciabilità con differenti CIG e andranno inviate al singolo codice univoco di farmacia.

#### **ART. 1.4 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI**

1. L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare la cauzione definitiva secondo le condizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che AGECE dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per AGECE l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo sarà autorizzato dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità finale in assenza di controversia.

3. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore quanto di AGECE o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì a sollevare AGECE da qualsiasi pretesa azione e da danni diretti o indiretti che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che AGECE dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.

5. L'Appaltatore - prima della sottoscrizione del contratto - dovrà presentare copia della polizza Responsabilità Civile Terzi e Operai con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 per sinistro a copertura di eventuali danni causati nell'esecuzione della fornitura.

#### **ART. 1.5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore è responsabile verso AGECE dell'esatta e puntuale realizzazione della fornitura oggetto dell'appalto.

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni esistenti in materia relative, in particolar modo, alla sicurezza delle persone e delle cose, alla prevenzione degli infortuni, etc. (inclusa, nel periodo emergenziale, la normativa volta a prevenire e contrastare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19).

#### **ART. 1.6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del sub Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGECE invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, AGECE paga, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al sub Appaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al sub Appaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, AGECE provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ART. 1.7 – AGGIORNAMENTO PREZZI**

I prezzi registrati nella banca dati Farmadati vengono aggiornati automaticamente con l'aggiornamento della banca dati, mentre, per quanto riguarda i prezzi IMS, il 26 gennaio ed il 26 luglio (se festivi il primo giorno lavorativo successivo) di ogni anno verrà estratto il listino aggiornato IMS, che dovrà essere comunicato – via PEC e mediante pubblicazione sul server FTP – all'Appaltatore e dovrà essere applicato a partire dal primo giorno del mese successivo.

#### **ART. 1.8 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

1. Le forniture oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di legge prestate per un "servizio pubblico collettivo essenziale" e non potranno pertanto essere sospese o abbandonate, anche nelle ipotesi di sciopero del personale dell'Appaltatore.

2. L'eventuale sospensione o abbandono, anche parziale, della fornitura – per decisione unilaterale dell'Appaltatore – costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso AGECE procederà all'incameramento della cauzione "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da AGECE e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

4. La sospensione dell'esecuzione del contratto è ammessa in caso di circostanze gravi, quali a titolo esemplificativo condizioni climatiche, forza maggiore etc., esclusivamente per ordine scritto di AGECE.

#### **ART. 1.9 – VARIANTI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, AGECE si riserva la facoltà di apportare variazioni alle forniture oggetto di appalto con semplice preavviso scritto e fino al massimo, in aumento o in diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.
2. AGECE si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, di:
  - attivare nuove farmacie con le relative forniture di farmaci necessarie;
  - chiudere farmacie attualmente attive e cessare le relative forniture di farmaci.
3. Gli indirizzi delle farmacie potranno subire delle variazioni nel corso della durata contrattuale e potranno essere aggiunte all'elenco eventuali farmacie e/o parafarmacie che dovessero essere acquisite o comunque gestite da AGECE, così come potranno essere tolte quelle che dovessero essere cedute o non più gestite. Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento della fornitura, anche dal punto di vista delle procedure informatiche, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso a carico ed onere esclusivo dell'appaltatore.
4. Nel caso di necessità motivata di variazioni in **aumento** della fornitura oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - previo consenso da parte dell'Appaltatore - alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili.
5. AGECE potrà procedere unilateralmente alla variazione in **diminuzione** della fornitura oggetto del contratto fino al limite di 1/5 del prezzo complessivo contrattuale. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'Appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla variazione da parte di AGECE. In caso di recesso l'Appaltatore dovrà garantire la fornitura fino alla individuazione da parte di AGECE del nuovo Appaltatore.
6. È salva comunque l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

<b>ART. 1.10 – SUBAPPALTO</b>
-------------------------------

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
2. In particolare, nel caso l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad AGECE o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad essi affidate.
5. L'Appaltatore si impegna a depositare presso AGECE, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione del sub Appaltatore attestante l'assenza in capo al sub Appaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al sub Appaltatore, AGECE annullerà l'autorizzazione al subappalto.



8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore comunica ad AGECE – prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto.

<b>ART. 1.11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b>
--

1. L'Appaltatore non può cedere il contratto, senza la preventiva autorizzazione di AGECE. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore, fermo restando il diritto di AGECE al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

2. Si rimanda all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per quanto non riportato.

<b>ART. 1.12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</b>
--

1. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento dell'Appaltatore, AGECE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

<b>ART. 1.13 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA</b>
---

1. L'Appaltatore si fa carico di ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura, e di ogni responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2. La valutazione dei rischi propri dell'Appaltatore nello svolgimento dell'attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3. L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali di ciascun sito di AGECE.

4. Anche in caso di servizi dati in subappalto, l'Appaltatore sarà tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

5. Per l'esecuzione del presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non è stato redatto il DUVRI.

6. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere introdotto da AGECE, anche su proposta dell'esecutore del contratto.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

**ART. 1.14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY**

1. L'Appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione della fornitura e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'Appaltatore - relativamente al trattamento dei dati, delle informazioni e delle conoscenze di AGECE di cui venga eventualmente in possesso – dovrà adottare le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegare modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AGECE avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AGECE.

**ART. 1.15 – PENALI**

1. Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad AGECE o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, AGECE si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penali per ogni evento e per ogni singola farmacia:
  - a) Ritardo nella consegna: nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da causa di forza maggiore, superiore di due ore rispetto al termine massimo previsto, verrà comminata una penalità pari a € 150,00. Nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente a € 300,00.
  - b) Mancanti: in caso di indisponibilità di uno o più prodotti all'atto dell'ordine, la Farmacia provvederà il giorno stesso all'acquisto dei prodotti reperibili su libero mercato, imputando all'Appaltatore il maggior costo rilevato dallo scarico del DDT elettronico, con esclusione dei prodotti presenti nella lista medicinali carenti pubblicata periodicamente da AIFA. Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la fornitura verrà reso disponibile sul server FTP, come da Allegato E, il riepilogo mensile delle differenze di costo riscontrate, a cui seguirà fattura cumulativa mensile.
  - c) Consegna di farmaci e parafarmaci con termini di validità inferiori ai 4 mesi verrà comminata una sanzione pari a € 50,00.
  - d) Consegna di farmaci e parafarmaci revocati, scaduti, sospesi o dichiarati invendibili per provvedimento delle autorità competenti: sarà comminata una sanzione pari a € 500,00 per ogni evento.
  - e) Consegna di farmaci e parafarmaci in difformità alle prescrizioni in materia di conservazione a temperatura controllata: sarà comminata una sanzione pari a € 200,00 per ogni evento.
  - f) Per i punti c), d), ed e), oltre all'applicazione delle penalità, è facoltà di AGECE denunciare alle autorità competenti i fatti contestati.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ad una nuova corretta consegna della merce alle farmacie nel minor tempo possibile. Resta inteso che la merce non vendibile dovrà essere ritirata e sarà accompagnata da regolare documento di trasporto con il dettaglio del prodotto e relativa motivazione di reso; a tale ddt seguirà nota di accredito da parte dell'Appaltatore.

3. Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e l'Appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP (Responsabile unico del Procedimento) e/o dal DEC.

4. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a) compensazione del credito: è data facoltà ad AGECE di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b) escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà ad AGECE di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'Appaltatore all'atto della stipula del contratto.

5. Resta ferma la possibilità per l'Appaltatore di comunicare tempestivamente ad AGECE la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica tramite comunicazione scritta e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

6. In presenza di ripetute inadempienze, o inadempienza ritenuta grave, AGECE avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.

7. AGECE potrà applicare all'Appaltatore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

<b>ART. 1.16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO</b>
--

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, AGECE potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) revoca all'Impresa dell'autorizzazione a svolgere l'attività oggetto dell'appalto;
- b) a seguito di n. 2 contestazioni formali per ripetute gravi irregolarità nell'esecuzione della fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento dei prodotti nelle farmacie secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dell'Appaltatore delle attività per un tempo anche non consecutivo di 3 giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con AGECE;
- d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto;
- e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AGECE;
- f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Appaltatore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D. Lgs. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- i) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- j) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

k) fallimento dell'Appaltatore.

2. AGECE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso AGECE avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La risoluzione del contratto, non esime l'Appaltatore dal risarcimento dei danni subiti da AGECE, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna, a fornire ad AGECE tutta la documentazione probatoria, relativa alle forniture effettuate e che non sia stata ancora consegnata.

4. AGECE ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

5. AGECE si riserva, in particolare, la facoltà di recedere dal contratto in caso di modifiche normative sostanziali riguardanti, a titolo esemplificativo, il sistema di remunerazione della farmacia o le modalità di calcolo del prezzo al pubblico delle specialità medicinali di classe A e/o C, dei medicinali equivalenti (generici) di classe A e/o C. Nelle more dello svolgimento della gara per l'individuazione del contraente l'Appaltatore è comunque tenuto all'espletamento delle forniture agli stessi patti e condizioni per le categorie merceologiche per le quali la determinazione dei prezzi al pubblico non sia stata oggetto di modifica normativa. Sono altresì tenute a fornire i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche per le quali la determinazione dei prezzi al pubblico sia stata modificata alle condizioni previste dalla nuova normativa.

6. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso - fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5 - l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AGECE.

7. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, AGECE provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ART. 1.17 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese per la pubblicazione dell'Avviso di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione sono a carico dell'Appaltatore e sono rimborsate entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

#### **ART. 1.18 – ESECUZIONE IN DANNO**

1. In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

2. All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

3. In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

#### **ART. 1.19 – RIFUSIONE DANNI**

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

#### **ART. 1.20 – CAMBIO DENOMINAZIONE – TRASFORMAZIONE – FUSIONE**

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte di AGECE.

#### **ART. 1.21 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.

#### **ART. 1.22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: [infoagece@agece.it](mailto:infoagece@agece.it) ; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: [rpd.privacy@agece.it](mailto:rpd.privacy@agece.it); PEC: [infoagece@pec.agece.it](mailto:infoagece@pec.agece.it);
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Area Farmacie e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;

- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Farmacie di AGECE.

#### **ART. 1.23 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo [www.AGEC.it](http://www.AGEC.it) menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T..

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ART. 1.24 – RINVIO NORMATIVO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono, in quanto applicabili, le norme del D. Lgs. 50/2016 e del codice civile, nonché di leggi e regolamenti vigenti.

## **CAPITOLO 2 – PARTE TECNICA**

#### **ART. 2.1 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. I prodotti da fornire in forza del presente appalto, dovranno essere consegnati, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla base di ordini effettuati esclusivamente tramite invio informatico via internet, da ciascuna farmacia, ovvero, eccezionalmente, dalla sede centrale di AGECE. Nel caso in cui non sia possibile procedere tramite collegamento informatico via internet, gli ordini potranno essere inviati tramite mail e/o telefonicamente. Indipendentemente dalle modalità di trasmissione dell'ordine, l'Appaltatore sarà sempre tenuto a consentire alle farmacie lo scarico e la valorizzazione del DDT elettronico via internet dal gestionale di farmacia Wingsfar.

2. L'Appaltatore si impegna a fornire le informazioni richieste telefonicamente dal personale che opera presso le farmacie AGECE. L'Appaltatore dovrà altresì garantire anche l'invio di informazioni, indicazioni per campagne promozionali, preferibilmente tramite documenti informatici (listini sul gestionale di farmacia Wingsfar) elaborati giornalmente e automaticamente dalla procedura informatica presente sia nelle farmacie comunali sia nella sede centrale di AGECE. In caso di campagne/offerte promozionali l'Appaltatore è

tenuto ad inviare un DDT elettronico separato dei prodotti in offerta, specificando il costo unitario e, se prevista, la quantità di eventuali prodotti in omaggio (sul DDT elettronico valorizzati a zero euro).

3. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare almeno due consegne giornaliere per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi) nelle farmacie aperte sei giorni alla settimana e per sette giorni alla settimana in altre farmacie eventualmente aperte alla domenica. In caso di turno di guardia farmaceutica, dovrà essere garantita la fornitura anche nei giorni festivi. Le consegne dovranno essere effettuate entro le ore 9:30 di tutti i giorni di apertura delle farmacie per gli ordini trasmessi entro le ore 20:00 del giorno di apertura precedente ed entro le ore 16:00 per gli ordini trasmessi entro le ore 13:00 del giorno stesso (in quest'ultimo caso con esclusione delle farmacie chiuse il pomeriggio, per le quali la consegna dovrà essere effettuata il primo giorno lavorativo di apertura successivo, entro le ore 9:30). Le forniture dovranno essere effettuate anche per minime quantità con consegna diretta alla farmacia.

4. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio di consegna, sia pure ridotto, durante gli scioperi di categoria, salvo il rispetto della normativa di settore e degli accordi sindacali anche aziendali.

5. Le consegne dei prodotti saranno effettuate nelle mani del Direttore della farmacia o di un farmacista collaboratore, oppure, previa autorizzazione e secondo le indicazioni di AGECS, potranno avvenire a farmacia chiusa, all'interno di idonei spazi della farmacia. Dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità e la sicurezza della consegna. La merce si considererà ritirata "con riserva" di controllo sia della corrispondenza tra documento di trasporto e merce consegnata che dell'integrità della merce stessa. Il controllo della merce e le segnalazioni di errore, verranno indicativamente eseguite entro i successivi due giorni lavorativi ed in tale termine di tempo segnalate all'Appaltatore. Le segnalazioni saranno corredate da copia del documento di trasporto di riferimento con le annotazioni dell'errore o delle anomalie riscontrate.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare gli eventuali vettori utilizzati per il servizio di consegna ed eventuali variazioni degli stessi. Dovrà inoltre essere fornito ad AGECS l'elenco di tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto, di proprietà e non, con l'indicazione del numero di targa di ciascuno e copia del libretto di circolazione.

7. Ogni eventuale spesa di collegamento al sistema informatico in funzione presso tutte le farmacie, sarà a carico dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei prodotti consegnati nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione da parte delle singole farmacie, che provvederanno ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare, motivo della richiesta di ritiro nonché riferimento al numero DDT di consegna.

9. L'Appaltatore provvederà:

- a) ad emettere DDT integrativo qualora al controllo della merce consegnata risultino prodotti non presenti sul DDT; al contrario, qualora al controllo della merce risultino non consegnati prodotti presenti sul DDT, la farmacia emetterà documento di reso a compensazione della merce non consegnata, a fronte del quale l'Appaltatore emetterà nota d'accredito;
- b) al regolare ritiro dei prodotti erroneamente consegnati o ordinati e a stornare il valore degli stessi mediante emissione di nota d'accredito entro i termini stabiliti all'art 1.3 del presente capitolato, previo ddt di reso della farmacia;
- c) a ritirare i prodotti risultati non integri al controllo successivo alla consegna, stornando il valore degli stessi mediante emissione di nota d'accredito entro i termini stabiliti al precedente art. 1.3, previo DDT di reso della farmacia;
- d) al ritiro dei prodotti variati nella registrazione, composizione o nelle indicazioni terapeutiche per i quali le Imprese produttrici provvedono direttamente al ritiro tramite l'Appaltatore e a stornare il valore degli

stessi mediante emissione di nota d'accredito, entro i termini stabiliti al precedente art. 1.3, previo DDT di reso della farmacia.

10. Il Direttore della farmacia è tenuto a rilasciare una dichiarazione di corretta conservazione dei prodotti resi.

11. L'Appaltatore si obbliga a:

- a) non consegnare prodotti revocati, sospesi, scaduti o comunque invendibili per provvedimento dell'Autorità;
- b) dare comunicazione tempestiva ai Direttori di farmacia di eventuali provvedimenti di revoca di prodotti o presidi e di variazioni legislative relative al settore;
- c) verificare che tutti i prodotti siano dotati di fustella ottica a norma di legge;
- d) consegnare prodotti il cui confezionamento e il singolo imballaggio siano muniti di un'etichetta recante in modo chiaro in lingua italiana tutto quanto richiesto dalla vigente normativa;
- e) assicurare che il trasporto dei prodotti venga effettuato nel rispetto delle disposizioni speciali di settore, con mezzi dotati, nel vano trasporto, di impianti idonei a garantire una temperatura in linea con le indicazioni europee sulle prove di stabilità e che le caratteristiche dei prodotti non vengano alterate; tali mezzi devono essere provvisti di un'adeguata coibentazione;
- f) garantire che i prodotti abbiano al momento della consegna data di scadenza non inferiore a quattro mesi.

12. L'Appaltatore, in riferimento alla fornitura di prodotti alimentari, è tenuto a fornire una dichiarazione dalla quale risulti:

- a) l'applicazione dell'autocontrollo interno ai sensi dell'art. 1-5 del Regolamento CE 852/2004, nonché l'approntamento di procedure riferite alla rintracciabilità dei prodotti forniti con particolare riguardo all'attivazione di sistemi di allerta e conseguenti ritiri/richiami dei prodotti alimentari;
- b) dichiarazione di conformità dei prodotti alla vigente legislazione;
- c) dichiarazione del rispetto delle condizioni di igiene e controllo della temperatura anche in fase di trasporto della merce.

13. L'Appaltatore non potrà introdurre alcuna variante al contratto anche se migliorativa, se non su ordine e/o approvazione di AGECS.

14. L'Appaltatore si obbliga a fornire ad AGECS eventuali altri prodotti appartenenti alle medesime categorie di prodotti poste in gara, ma non inclusi nella banca dati Farmadati o nell'elenco prezzi al pubblico IMS (Allegato D1 - EPU) o attualmente non registrati al Ministero della Salute (ad esempio prodotti non in commercio al momento della pubblicazione del presente bando), applicando la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara per la categoria a cui gli stessi appartengono, rispetto al prezzo al pubblico IVA esclusa registrato nella banca dati Farmadati, ovvero al prezzo al pubblico IMS IVA esclusa in caso di mancanza di prezzo Farmadati ovvero al prezzo al pubblico IVA esclusa consigliato dal produttore in assenza sia di prezzo Farmadati sia di prezzo IMS.

15. In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire, nei confronti di AGECS, le migliorie in termini di prezzi e di servizi, oltre a quelle previste dal presente appalto, durante le campagne promozionali eventualmente attuate nel periodo di vigenza del medesimo, evidenziandole nel DDT elettronico, così come previsto nel presente capitolato.

16. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, alle medesime condizioni contrattuali e senza pretendere compensi od indennità di sorta, maggiori o minori quantitativi, senza limite alcuno, rispetto a quelli previsti nel presente articolo poiché gli stessi sono stati necessariamente definiti in via presuntiva.



1. L'Appaltatore, dovrà provvedere - a proprie spese e con propri mezzi e personale - ad effettuare sistematicamente il trasferimento delle merci tra le varie farmacie o fra la sede centrale e le farmacie (e viceversa), nelle quantità richieste (compatibili comunque con il personale e il mezzo del vettore), ogni qualvolta venga richiesto dai singoli Direttori di farmacia o dall'Area Servizio Farmaceutico di AGECE e utilizzando i normali giri di consegna e comunque entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore durante un trasferimento tra le farmacie AGECE dovesse smarrire o compromettere l'integrità dei prodotti, sarà tenuto a rimborsare tali prodotti valorizzandoli al costo di acquisto derivante dall'applicazione dello sconto offerto in gara. AGECE emetterà fattura per la merce smarrita o danneggiata valorizzandola come sopra indicato.

<b>ART. 2.3 – AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO</b>
--

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige in contraddittorio con l'Appaltatore apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, nel quale vengono indicati per ciascuna farmacia le aree dedicate alla consegna dei prodotti e gli orari previsti per la consegna stessa. Copia del verbale sottoscritta da entrambe le parti verrà consegnata all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è tenuto a formulare eventuali osservazioni tramite contestazione scritta sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

<b>ART. 2.4 – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE</b>
--

1. Ad intervalli indicativi di dodici mesi dalla data di stipulazione del contratto, AGECE procederà ad una valutazione della fornitura sino a quel momento dall'Appaltatore, attraverso l'analisi dei report inviati dai singoli Direttori di farmacia, delle penali comminate nell'arco dell'anno e delle eventuali contestazioni.

<b>ART. 2.5 – VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE</b>
---

1. Si applica l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso tale verifica sarà condotta al termine della durata contrattuale comprensiva di tutte le opzioni temporali previste.